



# Attuazione della legislazione in materia di e-commerce

A cura di:

**Laura Castellani**

Direttore della Direzione Organizzazione e Digital Transformation presso l'Agazia Dogane e Monopoli



Politecnico di Torino – 20 novembre 2020

TaxLawPlanet™  
Webinar



# Contesto di riferimento

L'Italia ha condiviso la posizione della Commissione europea sulle modifiche introdotte dalla Direttiva Ue 2017/2455 alla Direttiva CE 2006/112 ed alla Direttiva CE 2009/132 relativamente **agli obblighi IVA connessi alle forniture di servizi e alle vendite a distanza di beni (e-commerce)**



Le tematiche connesse all'e-commerce sono state al centro di un pacchetto di proposte legislative (*VAT Digital Package*), pubblicato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2016, volto ad **agevolare gli adempimenti IVA** da parte delle imprese che operano nell'ambito del **commercio elettronico** dell'Unione.

Le nuove disposizioni relative alle vendite a distanza di beni saranno applicabili a partire dal 1° Luglio 2021.

I benefici maggiormente attesi dalle modifiche legislative approvate sono:

## Riduzione perdite IVA

Riduzione delle perdite IVA dovute ad una sottofatturazione del valore dei piccoli pacchi importati e destinati a soggetti privati.

## Riduzione sviamenti traffico

Riduzione degli sviamenti di traffico di importazione dovuti ad una diversa imposizione IVA nei Paesi membri.



# Highlights

L’Agenzia, in aderenza a quanto previsto dal CDU, ha avviato una completa reingegnerizzazione del modulo di AIDA all’importazione al fine di semplificare, snellire ed efficientare tutti i processi previsti all’importazione, dando priorità al pacchetto IVA e alle novità che saranno introdotte dal 1° Luglio 2021.



È stato analizzato, con i principali stakeholder, l’impatto del Regolamento Delegato (Ue) 2019/1143 della Commissione (tavolo Poste, tavolo AICAI, tavolo Agenzie delle Entrate).



Il maggiore impatto si avrà a partire dal 1° Luglio 2021 con l’eliminazione della franchigia IVA e l’obbligo di presentazione di una dichiarazione per tutte le spedizioni in precedenza considerate esenti.



Poste Italiane stima circa 200.000 nuove dichiarazioni / giorno.



Agenzia Dogane e Monopoli ha modificato la roadmap di estensione del nuovo sistema per consentire la trasmissione di questo tipo di dichiarazioni dal 1° Luglio 2021.

	0€ <= 22€	22€ <= 150€	>150€
AS IS	Esenti dazio e IVA – nessuna dichiarazione	Esente dazio – messaggio IM	Dichiarazione doganale – messaggio IM
TO BE	Esenti dazio – Dichiarazione doganale	Esente dazio – messaggio H7	Dichiarazione doganale – messaggio H6 spedizioni postali / H1 altre spedizioni



# Principali novità

Dal 1° Luglio 2021

Sarà **eliminata la soglia di esenzione IVA per le spedizioni di modico valore** (ossia con valore intrinseco minore di 150€). Ad oggi tale soglia è pari a 22€. Rimane invece inalterata, anche dopo il 1° gennaio 2021, la soglia di esenzione del dazio applicabile ai beni di valore inferiore a 150€.

Per tutte le **spedizioni di modico valore sarà necessario presentare una dichiarazione doganale con un set ridotto di dati**. L'impatto di tale obbligo è notevole e porterà un aumento di carico di lavoro presso gli uffici (Poste Italiane circa 200.000 nuove spedizioni al giorno, AICAI circa 60.000 nuove spedizioni al giorno).

Gli **esercenti appartenenti a paesi terzi** potranno registrarsi, opzionalmente, presso uno Stato Membro per accreditarsi nel **sistema IOSS**. **IOSS consente di versare l'IVA con cadenza periodica a un solo Stato Membro, con successivi meccanismi di compensazione.**

# Dettaglio del processo (1/2)

La direttiva sull'IVA nel commercio elettronico estende il campo di applicazione del Mini Sportello unico (MOSS- Mini One Stop Shop) a tutti i servizi nonché alle vendite a distanza di beni sia intracomunitari che importati da territori o paesi terzi, trasformandolo in uno Sportello unico (IOSS - Import One Stop Shop)

## Codice IOSS

Dal 1° Luglio 2021 gli esercenti appartenenti a paesi terzi potranno registrarsi, opzionalmente, presso uno Stato Membro per accreditarsi nel sistema IOSS.

Lo schema IOSS si propone di semplificare l'obbligo di versamento dell'Iva dovuta da tali esercenti per le vendite B2C effettuate verso consumatori residenti nel territorio doganale dell'Unione.





# Dettaglio del processo (2/2)

Lo schema IOSS si propone di semplificare l'obbligo di versamento dell'Iva dovuta dagli esercenti per le vendite B2C effettuate verso consumatori residenti nel territorio doganale dell'Unione. Di seguito il processo di sdoganamento delle merci in caso di codice IOSS nella dichiarazione.

### STEP 1 – Presentazione dichiarazione doganale

L'operatore economico (poste, corriere, vettore) presenta la dichiarazione doganale per merce di modico valore - messaggio H7 (super-reduced data set).



### STEP 2 – Validazione codice IOSS

La Dogana valida il codice IOSS indicato nella dichiarazione doganale.

### STEP 3 – Svincolo della merce

Se il codice IOSS è valido, il processo prosegue e alla fine la merce è svincolata.

### STEP 4 – Comunicazione elenco dichiarazioni con codice IOSS

La Dogana comunica ai Servizi centrali della Commissione Europea l'elenco delle dichiarazioni doganali con l'indicazione del codice IOSS e dell'importo della transazione. Tale comunicazione avviene mediante una fornitura giornaliera SURV-RECUP.



Se l'esercente non è in possesso di un codice IOSS all'atto dell'importazione, come di consueto, sorge l'obbligazione doganale. Il Codice Doganale dell'Unione (CDU) ha previsto un'eccezione per Poste, in quanto se la spedizione è curata da tale soggetto allora l'obbligazione doganale sorge soltanto al momento dell'effettiva consegna della spedizione stessa al destinatario finale, e non al momento dell'importazione.



# Conclusioni

Ing. Laura Castellani



- Per maggiori informazioni:  
dir.organizzazione-  
digitaltransformation@adm.gov.it